Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 luglio 1965, n. 967.

Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per attuare le iniziative e gli interventi di cui ai sottoindicati articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, le autorizzazioni di spesa ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate nelle seguenti misure:

	Milioni di lire
Art. 5. - Ricerche di mercato	200
Art. 7. - Attività dimostrativa ed assistenza tecnica	500
Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario	9.000
Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento in montagna	4.500
Art. 14. - Miglioramento delle produzioni pregiate	1.000
Art. 15. - Difesa delle piante dalle cause nemiche	200
Art. 18. - IV comma: Contributi per la meccanizazione	5.000
Art. 19. - Credito di conduzione	3.500
Art. 20. - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione:	
primo comma	6.000
quinto comma	200
Art. 21. - Organizzazione ed attrezzature di mercato	3.500
Art. 22. - Irrigazione e bonifica	3.000
Art. 23. - Opere pubbliche di bonifica montana	3.000
Art. 27. - Sviluppo e consolidamento della proprietà contadina:	
primo capoverso del primo comma	2.500
secondo capoverso del primo comma	400

I limiti d'impegno previsti dall'articolo 9, quarto comma e dall'art. 16, primo comma, lettera *b*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 300 milioni.

E' altresì aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa per oneri di carattere generale di cui all'articolo 41 della legge citata.

A favore del fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000 milioni.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Per effetto dell'aumento dei limiti di impegno, di cui al secondo comma del precedente articolo, le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono aumentati rispettivamente:

per il limite di impegno di cui all'articolo 9, quarto comma, della citata legge, in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1996;

per il limite di impegno di cui al primo comma, lettera *b*), del detto articolo 16, in ragione di lire 300 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1980.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio possono essere impegnate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Le direttive stabilite ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'esercizio 1964-65, sono applicabili anche per le iniziative e gli interventi da attuarsi successivamente al 30 giugno 1965.

Le disposizioni di cui all'articolo 40 della citata legge si applicano anche per la ripartizione territoriale delle spese di cui all'articolo 1.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale nelle spese di esecuzione dei progetti ammessi — anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

I contributi possono essere concessi sino al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 30 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646. Tuttavia per le iniziative assunte da Enti di sviluppo, da Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, da cooperative, nonchè da Consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di una pluralità di aziende per finalità di valorizzazione, la misura del contributo può raggiungere il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi.

Art. 5.

Per far fronte alla spesa di lire 59 miliardi e 100 milioni prevista dall'articolo 1, primo, terzo e quarto comma e dall'articolo 4, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'esercizio 1965, mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche fino alla concorrenza di un ricavo netto pari all'ammontare di detta spesa e delle somme per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche, a decorrere dall'esercizio 1966.

Alla spesa di lire 900 milioni, derivante, per l'esercizio finanziario 1965, dall'aumento dei limiti di impegno di cui al secondo comma dell'articolo 1, sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio 1965 saranno portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — FANFANI — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI — MANCINI — DELLE FAVE — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1965, n. **968**.

Erogazione di una mensilità straordinaria a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittima e speciale amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara è concessa una mensilità straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1° giugno 1965.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

Moro — Spagnolli — Delle Fave — Colombo

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 26 luglio 1965, n. **969**.

Autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui al precedente articolo.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, è aumentata di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969, ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, a termini e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della predetta legge.

Art. 3.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite d'impegno di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1965 al 1994, di cui lire 100 milioni destinati all'ammortamento dei mutui dei Consorzi di bonifica nei cui bilanci si determini un passivo per effetto dello sgravio.

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria prevista dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante l'approvazione del bilancio dello Stato dell'anno 1965, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, è aumentata di lire 800 milioni.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubrifagi, verificatisi nel mese di luglio 1965, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

Il Ministero medesimo è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto.

I contributi di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, non potranno superare, complessivamente, per ciascuna unità immobiliare, la somma di lire 5 milioni.

Art. 6.

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, per l'anno 1965, è ridotta di lire 11 miliardi.

Art. 7.

All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provvede per lire 11 miliardi con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e per lire 2 miliardi con corrispondente aliquota delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

Moro — Ferrari Aggradi — Taviani — Pieraccini — Tremelloni — Colombo — Mancini

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 26 luglio 1965, n. **970**.

Norma modificativa della legge 5 giugno 1850, n. 1037, per quanto riguarda gli acquisti di immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per gli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi, effettuati o da effettuarsi da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, non si applica la disposizione di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1965, n. **971**.

Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 3.948.900 per la sovvenzione da accordarsi alla Compagnia delle ferrovie del Mezzogiorno d'Italia per l'esercizio del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre 1962, n. 241-*A* espresso dalla Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Per tale sovvenzione, dovuta alla data di inizio dell'esercizio ferroviario e fino alla scadenza della concessione, valgono ai fini della revisione le disposizioni dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

In sede di revisione sarà tenuto conto dell'onere per l'ammortamento ed interessi della spesa di ricostruzione per gli immobili e gli impianti fissi non coperta dal contributo erogato dallo Stato in applicazione della legge 14 giugno 1949, n. 410.

Sono applicabili alla sovvenzione stessa le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Art. 2.

All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 82 milioni fino al 30 giugno 1964 ed in lire 77 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte con le entrate derivanti dal versamento in Tesoreria di corrispondenti importi da prelevarsi dal conto corrente infruttifero intestato a: « Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia ».

All'onere di lire 162.300.000 relativo all'anno finanziario 1965 si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. **972**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 185. — Alle materie complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in Architettura è aggiunto l'insegnamento di « Grandi strutture spaziali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 973.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Baliano » di Genova.

N. 973. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « Baliano » di Genova viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Nomina di un componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 1964, con il quale il prefetto dott. Carmelo Oneto di S. Lorenzo venne nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1965, con il quale, a decorrere dal 20 maggio stesso anno, il dottor Oneto di S. Lorenzo è stato posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per assumere l'incarico di componente effettivo del citato Consiglio, cessando, con eguale decorrenza, dall'incarico di componente supplente;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 20 maggio 1965, il prefetto dottor Carmelo Oneto di S. Lorenzo cessa dall'incarico di componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed è nominato componente effettivo del Consiglio stesso, in sostituzione del prefetto dott. Giorgio Derossi, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1965
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 373

(5265)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965.

Nomina di un componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del prefetto dottor Domenico Di Cuonzo, in sostituzione del prefetto dottor Carmelo Oneto di S. Lorenzo, che ha cessato dall'incarico, a decorrere dal 20 maggio 1965;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 20 maggio 1965, il prefetto dottor Domenico Di Cuonzo è nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto dott. Carmelo Oneto di S. Lorenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1965
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 374

(5266)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Revoca di un decreto di classificazione tra le strade comunali di una strada in comune di Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1964, numero 6617, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1964, n. 288, con il quale, premesso che il comune di Fermo, con deliberazione in data 20 dicembre 1963, n. 237, aveva espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Bore di Tenna » dal piazzale dell'Icona di San Salvatore, nel capoluogo di Fermo alla località Torretta Matteucci dell'estesa di km. 5 costruita dal Consorzio di bonifica Valle del Tenna e che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 19 maggio 1964, numero 866, aveva espresso al riguardo parere favorevole, era stata classificata tra le comunali la strada stessa;

Ritenuto che, in effetti, con la citata deliberazione n. 237, il comune di Fermo subordinava il proprio parere favorevole alla condizione che la strada anzidetta venisse prolungata dalla Torretta Matteucci alla strada provinciale di San Marco delle Paludi;

Vista l'istanza in data 4 gennaio 1965, n. 74, con la quale il comune di Fermo ha chiesto, in via principale la revoca del citato decreto ed in via subordinata, il prolungamento come anzidetto;

Vista la nota 7 maggio 1965, n. 436, con la quale il Ministero dell'agricoltura e foreste ha comunicato di riservarsi di finanziare i lavori per tale prolungamento in un prossimo futuro e subordinatamente alle proprie disponibilità di bilancio;

Ritenuto che occorre, quindi, provvedere alla revoca del citato decreto n. 6617, e dar corso all'ulteriore procedura prevista dall'art. 10 della legge suddetta;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale 3 novembre 1964, n. 6617, con il quale è stata classificata comunale la strada di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: MANCINI

(5009)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1965.

Sostituzione di alcuni membri del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 4 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962, con il quale il consigliere di Ambasciata dott. Mario Profili ed il consigliere di Legazione dott. Mario Magliano vennero nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma sopra indicato;

Visto il telespresso n. 71/13262 del 28 maggio 1965, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere di Legazione dott. Mario Magliano come membro effettivo e l'addetto commerciale di 1ª classe dott. Saverio Santaniello come membro supplente del predetto Comitato, in sostituzione, rispettivamente, del consigliere di Ambasciata dott. Mario Profili, destinato ad altro incarico e dello stesso dottor Mario Magliano, designato ora come membro effettivo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine del Comitato di cui è parola dei funzionari proposti dal Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il consigliere di Legazione dott. Mario Magliano è nominato membro effettivo e l'addetto commerciale di 1ª classe dott. Saverio Santaniello è nominato membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione, rispettivamente, del consigliere di Ambasciata dott. Mario Profili, destinato ad altro incarico e del consigliere di Legazione dott. Mario Magliano, nominato ora con il presente provvedimento membro effettivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(5085)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Bonoil Italiana S.r.l. (fallita) già corrente in Roma alla via Appia Nuova, 302 ed a Milano, via Lecco, 12, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Bonoil Italiana S.r.l. (fallita) già corrente in Roma alla via Appia Nuova, 302 ed a Milano via Lecco, 12, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero del seguente valore:

Mod. B Import n. 54795, emesso il 7 giugno 1960 dal Credito artigiano di Milano per l'importo di dollari U.S.A. 1.803,75 (milleottocentotredollarisettantacinque cents);

Visti gli atti con i quali la ditta interessata ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che gli accertamenti disposti dall'Ufficio italiano dei cambi a mezzo della propria Sezione ispettiva di Milano, intesi a conoscere lo stato di utilizzo del suddetto Mod. B Import, hanno dato esito negativo, in quanto sia la Società che il suo amministratore unico, sig. Vincenzo Terrera, sono risultati irreperibili in quella città e che da ulteriori indagini effettuate presso la Camera di commercio di Roma è emerso che la ditta in questione, dopo essere stata posta in liquidazione il 9 marzo 1960, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 26.699 del 6 dicembre 1962;

Considerato che per quanto precede non è stato possibile acquisire la prova dell'avvenuta importazione della merce pagata in via anticipata entro i termini consentiti;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Bonoil Italiana S.r.l. (fallita) già corrente in Roma alla via Appia Nuova, 302 ed a Milano via Lecco, 12, relativamente al 10% del seguente importo: dollari U.S.A. 1.803,75 (milleottocentotredollarisettantacinquecents);

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(5084)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Agricola e di consumo di Paderno Dugnano », con sede in Paderno Dugnano (Milano), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 7 giugno 1965 alla Società cooperativa agricola e di consumo di Paderno Dugnano, con sede in Paderno Dugnano (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Agricola e di consumo di Paderno Dugnano », con sede in Paderno Dugnano (Milano), costituita per rogito avv. Vittorio Buffoli in data 13 aprile 1920 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Marco Giuseppe Treves ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(5237)

ORDINANZA DI SANITA' n. 3 del 3 agosto 1965.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze aerea da Torbat-i-Haidari e Rafsanjan.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la dichiarazione ufficiale di epidemia di colera esistente nelle circoscrizioni di Torbat-i-Haidari e Rafsanjan;

Visto il Regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze aeree dalle circoscrizioni di Torbat-i-Haidari e Rafsanjan sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il colera previste dal Regolamento sanitario internazionale numero 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5931)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1965 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Parisella Francesco, residente nel comune di Roma dal 2 settembre 1965;

Farolfi Alfonso, residente nel comune di Faenza (Ravenna), dal 30 settembre 1965.

(5822)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Po Morto e Digagnola », con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 11241, in data 26 luglio 1965, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Po Morto e Digagnola », con sede in Mantova, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 9 maggio 1964.

(5340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.618.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5668)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.356.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5669)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizato ad assumere un mutuo di L. 10.980.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5670)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5671)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000 per la copertura del disavano economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5672)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Castelvetro di Modena (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5673)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Fiumalbo (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5674)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Maranello (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.933.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5675)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Medolla (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5676)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5677)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Bolognola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5678)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Cessapalombo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.255.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5679)

Autorizzazione al comune di Gualdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Gualdo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5680)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Loro Piceno (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5681)

Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Matelica (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5682)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Mogliano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.068.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5683)

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Montecavallo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.197.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5684)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Montefano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.991.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5685)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Monte San Giusto (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5686)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Fucecchio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5687)

Autorizzazione al comune di Rufina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Rufina (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5688)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Signa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5689)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Strangolagalli (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5690)

Autorizzazione al comune di Ronchi dei Legionari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, il comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.839.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5691)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 25 Finanze, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto il 18 giugno 1964 della signora Pizzoli Silvia n. Colazza, archivista nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero e delle Intendenza di finanza, avverso il provvedimento ministeriale del 22 gennaio 1964, n. 13568, con il quale veniva dichiarata inaccoglibile l'istanza dalla stessa prodotta in data 21 agosto 1961, per l'attribuzione dell'assegno personale di cui al decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

(5376)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 maggio 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965 registro n. 57 Esercito, foglio n. 305

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto legislativo 31 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1945, registro n. 12 Guerra, foglio n. 359, Bollettino ufficiale 1946, dispensa 7, pagina 804:

Forzan Gino, di Guido e di Cagnò Alba, da Salerno, classe 1923, granatiere 87° Reggimento fanteria, viene rettificato in: Forzan Lino, di Guido e di Cogo Alba, nato a Selvazzano Dentro (Padova) il 22 ottobre 1923.

Regio decreto 21 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1938, registro n. 27 Guerra, foglio n. 137, Bollettino ufficiale 1939, dispensa 56, pagina 5236):

Leggeri Oronzo, di Giuseppe e di Minassa Caterina, soldato Battaglione mitraglieri del Littorio. Il cognome viene così rettificato: Leggieri. Il cognome della madre è: Minoia.

Regio decreto 21 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1937, registro n. 8 Guerra, foglio n. 153, Bollettino ufficiale 1937, dispensa 26, pagina 2049:

Pagarino Alfredo, di Giusto, da Paluzza (Udine), soldato X Sezione di sanità. Il cognome viene così rettificato: Pagavino.

Decreto presidenziale 25 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1947, registro n. 26 Esercito, foglio n. 58, Bollettino ufficiale 1948, dispensa 2, pagina 143:

Persello Raniero, fu Virginio e di Toniutti Ines, da Majano (Udine), classe 1912, sergente maggiore 2° fanteria « Re », viene rettificato in: Persello Rainiero, di Virginio e di Toniutti Antonia.

Regio decreto 4 settembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1915, registro n. 54 Guerra, foglio n. 219. Bollettino ufficiale 1915, dispensa 59, pagina 1928:

Truzzardi Matteo, da Clusone (Bergamo), soldato del V Reggimento alpini, matricola 24435. Il cognome viene così rettificato: Trussardi. Inoltre il nome è: Matteo Ercole.

(5364)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento).

Si dà notizia — ai sensi del secondo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni — che in data 28 giugno 1965 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 10 ottobre 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1964, n. 256).

(5933)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 15 maggio 1964.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 3 giugno 1964, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 ottobre 1964, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 27 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1965, con il quale il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Giovanni Galasso, collocato a riposo a decorrere dal 27 novembre 1964, venne confermato nell'incarico di presidente della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 12 luglio 1965, con il quale la Commissione esaminatrice venne integrata per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesco) prevista dal programma degli esami;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale del 15 maggio 1964:

1. Steccanella Maurizio	punti	27,925
2. de Lise Pasquale	»	27,050
3. Lariccia Sergio	»	26,525
4. Soria Nicola	»	24,825
5. Todaro Lucio	»	24,625
6. Costanza Carlo	»	24,563
7. Pasqualucci Furio	»	24,213
8. Lillo Francesco	»	23,800
9. Guasparri Giancarlo	»	23,288
10. Errera Nicola	»	22,938
11. Vincenti Giovanni	»	22,775
12. Masi Felice	»	22,600
13. Calderone Francesco	»	22,525
14. De Musis Rosario	»	22,300
15. Pepe Francesco	»	21,988
16. Vitali Angelo	»	21,188
17. Testa Angelo	»	21,075

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Steccanella Maurizio
2) de Lise Pasquale
3) Lariccia Sergio

4) Soria Nicola
5) Todaro Lucio
6) Costanza Carlo
7) Pasqualucci Furio
8) Lillo Francesco
9) Guasparri Giancarlo
10) Errera Nicola
11) Vincenti Giovanni
12) Masi Felice
13) Calderone Francesco
14) De Musis Rosario
15) Pepe Francesco
16) Vitali Angelo
17) Testa Angelo

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1965
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 145. — FORTUNI

(5938)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, e la legge 18 marzo 1928, concernente norme sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sulla revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova (coefficiente 202), nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, il 40° anno di età; per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, il limite massimo è elevato, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, al 45° anno di età; per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio il limite massimo è elevato al 55° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo e per il personale dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1200, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) diploma di ragioniere e perito commerciale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, oppure siano decaduti dall'impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministero.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato, anche se spedite per posta o trasmesse, con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo, nonchè di quelle che, presentate, eventualmente, nei termini all'Amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso del prescritto titolo di studio, nonchè lo Istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego;

8) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

9) l'impegno di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a ispettore generale, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri;

c) da due professori d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le prove di lingue e per le prove pratiche facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte e una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma annesso al presente decreto.

La Commissione stabilirà la durata di ciascuna prova di esame.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nella prova orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un cerificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già proveduto nel presentare i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso,

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue - prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 - che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengano a Corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di vice ragioniere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i vice ragionieri in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Registro n. 5, foglio n. 262. — MOFFA

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata; computisteria.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) nozioni sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
d) elementi di diritto civile: libro III (della proprietà), libro IV (delle obbligazioni), libro V (del lavoro) del Codice civile;
e) nozioni sulle leggi cambiarie e fallimentare;
f) nozioni sulla organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

Prove orali facoltative:

a) lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano della lingua o delle lingue prescelte fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo;
b) elementi di statistica.

Prove pratiche facoltative:

1) calcolo meccanico;
2) dattilografia.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . . residente in (prov. di . .) via . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini), la sua posizione è la seguente . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione in qualità di . ..

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) intende sostenere le seguenti prove facoltative fra quelle indicate nel programma di esame . . . .

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(3838)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria Generale dello Stato, indetto col decreto 20 agosto 1964;

Considerato che il Consigliere di Stato Garofalo dottor Raffaele, presidente della suddetta Commissione, ha rinunciato all'incarico conferitogli per motivi di salute;

Decreta:

Il Consigliere di Stato Zingale dott. Salvatore è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventi posti di Consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto col decreto 20 agosto 1964, in sostituzione del Consigliere di Stato Garofalo dottor Raffaele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5312)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1964 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1965 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di seconda classe in prova, a decorrere dal 1° agosto 1965, e, dalla data stessa, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Province a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) Freno Erminio: Milano;
2) Giannico Ottavio: Benevento;
3) Cardinale Nicola: Forlì;
4) Celani Wanda: Rieti;
5) Cardarelli Sergio: Genova;

6) Loy Remigio: Verona;
7) Guastamacchia Aurelio: Teramo;
8) Santucci Dante: Mantova;
9) Drago Paolo: Como;
10) Salati Armando: Treviso;
11) Porrazzo Liborio: Mantova;
12) Pivotti Antonio: Vicenza;
13) Pantalone Anna: Udine;
14) Massironi Giancarlo: Alessandria;
15) Grasso Francesco: Alessandria;
16) Grimaldi Giuseppe: Catanzaro;
17) Di Bari Matteo: Benevento;
18) Di Maggio Giuseppe: Viterbo;
19) Pasqualino Salvatore: Genova;
20) Zenone Francesco: L'Aquila;
21) Pellegrino Pietro: Imperia;
22) Vitrani Ignazio: Campobasso;
23) Barletta Cosimo: Bergamo;
24) Tartaglia Francesco: Parma;
25) Stoduto Giuseppe: Campobasso;
26) Freno Nino Elio: Benevento;
27) Mele Leonardo: Udine;
28) Lunghi Maurizio: Udine;
29) Arnone Salvatore: Vicenza;
30) Sozzo Salvatore Donato: Como;
31) Berri Luigi: Alessandria;
32) Cantile Mario: Caserta;
33) Lenge Giuseppe: Ancona;
34) Cappariello Francesco: Siena;
35) Barbera Roberto: Lucca;
36) Leonardi Salvatore: Treviso;
37) Cosi Fabio: L'Aquila;
38) Gaeta Filippo: Alessandria;
39) Farano Giuseppe: Forlì;
40) Risiglione Graziano: Torino;
41) Barone Ciro Vincenzo: Torino;
42) Vaira Domenico: Rieti;
43) Grech Pietro: Sondrio;
44) Giuliani Cesare: Viterbo;
45) Diamante Santi: Bergamo;
46) Ventura Giuseppe: Mantova;
47) Licitra Giuseppe: Sondrio;
48) Mazzotta Luigi: Udine;
49) Buffa Giuseppe: Sondrio;
50) Sottile Salvatore: Ascoli Piceno;
51) Lascala Antonino: Avellino;
52) Chiarolla Pietro: Macerata;
53) Colombo Carmelo: Campobasso;
54) Tumbiolo Francesco: Novara;
55) Romeo Giuseppe: Udine;
56) Di Padova Michele: Alessandria;
57) Paladino Pietro: Rieti;
58) Scaraggi Lorenzo: Campobasso;
59) D'Arienzo Francesco: Avellino;
60) Spagnolo Calogero: Udine;
61) Polizzi Massimo: Bergamo;
62) Vasta Nazzareno: Alessandria;
63) Modica Antonino: Alessandria;
64) Agliata Stefano: Novara;
65) Fascinelli Sandro: Chieti;
66) Spina Oreste: Udine;
67) Scaramuzzino Vincenzo: Chieti;
68) Camilli Rodolfo: Alessandria;
69) Bonaviri Salvatore: Vercelli;
70) Carano Stefano: Chieti;
71) Gualtieri Vincenzo: Cosenza;
72) Ciccomessere Pasquale: Campobasso;
73) Apa Leopoldo: Campobasso;
74) Calabrese Davide: Torino;
75) Borgioli Pier Giovanni: Torino;
76) Santoro Pasquale: Benevento;
77) Augugliaro Rosario: Cuneo;
78) Di Vincenzo Domenico: Alessandria;
79) Tesoriere Bartolomeo: Viterbo;
80) Colombo Giovanni: Cuneo;
81) Di Palma Gabriele: L'Aquila;
82) Rota Adriano: Pordenone;
83) Ricciardi Pietro: Torino;
84) Iannitto Biagio: Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

(5369)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 996/64/2 in data 24 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 996/64/3 in data 24 maggio 1965, con il quale il dott. Giovanni Turina veniva dichiarato vincitore della condotta di Ligonchio;

Vista la nota n. 1155, in data 14 giugno 1965, con la quale il sindaco di Ligonchio comunicava che il dott. Turina non accettata la nomina;

Viste le preferenze espresse dai concorrenti che seguivano in graduatoria;

Constatato che anche il dott. Gherardo Fajeti ha dichiarato, con nota del 12 luglio 1965, di non accettare la nomina;

Preso atto che il dott. Sergio Bonvicini ha accettato, con nota del 24 luglio 1965, la condotta di Ligonchio;

Decreta:

A parziale modifica del decreto del medico provinciale di Reggio Emilia n. 996/64/3 del 24 maggio 1965, il dott. Sergio Bonvicini è dichiarato vincitore della condotta unica di Ligonchio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo di quest'Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 24 luglio 1965

Il medico provinciale: MINISSALE

(5315)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.